



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 1° aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3612, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato, mediante due distinte operazioni disposte dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto nel 2010 e nel 2011, azioni dell'allora banca capogruppo dell'intermediario convenuto per un controvalore complessivo di € 49.975,00. Contesta l'inadeguatezza di entrambe le operazioni rispetto al suo profilo, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione prodottasi. A questo proposito, il ricorrente contesta anche la non conformità del questionario MiFID sottoscritto rispetto al suo profilo, precisando che egli non aveva l'elevata competenza e propensione al rischio lì dichiarata, essendo tra l'altro all'epoca già pensionato. Inoltre, il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto una corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle

azioni proposte, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto. Premesso che l'emittente delle azioni acquistate è stata poi posta in liquidazione coatta amministrativa, il ricorrente chiede la restituzione del capitale investito e comunque il risarcimento dell'intero danno subito.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via pregiudiziale egli eccepisce l'improcedibilità del ricorso, per il fatto che il reclamo sarebbe stato formulato dal ricorrente insieme ad altro ricorrente, anche nella loro qualità di eredi di un precedente cliente del resistente, senza avere cura di precisare le operazioni oggetto di contestazione. Sempre in via pregiudiziale, il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando sostanzialmente che il ricorrente potrebbe far valere il suo eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della propria precedente capogruppo (la Vecchia Capogruppo). A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e la Nuova Capogruppo dello stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo, quale appunto è il resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle controdeduzioni, il ricorrente contesta che il ricorso sia improcedibile, rilevando sostanzialmente che il reclamo può essere proposto congiuntamente da più clienti, e che nel caso di specie egli ha riproposto nel ricorso le contestazioni relative alle sole azioni da lui acquistate. Inoltre, il ricorrente contesta la mancanza di legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa alla quale è stata poi

sottoposta la Vecchia Banca non ha interessato direttamente anche il resistente, rimasto *in bonis*. Il ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è procedibile. Infatti, nulla osta alla proposizione di un reclamo congiunto da parte di più clienti, soprattutto quando, come nel caso di specie, essi sono cointestatari di un unico rapporto. Inoltre, il fatto che più clienti abbiano proposto un unico reclamo non impedisce a ciascuno di loro di presentare un autonomo ricorso all'ACF, come avvenuto nel caso di specie. Infine, pur non avendo avuto cura il ricorrente di indicare già nel reclamo le singole operazioni oggetto di contestazione, è chiaro dal tenore complessivo del reclamo che egli ha inteso contestare tutti gli acquisti aventi per oggetto le azioni della banca capogruppo del resistente, e quindi anche i due acquisti oggetto del presente ricorso. Il fatto che il ricorrente abbia formulato un altro ricorso, autonomo e distinto da quello presente, nella qualità di erede di un altro cliente del resistente è del tutto irrilevante.

2. Sempre in via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo cui l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo dello stesso resistente per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo del resistente. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per

eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche il resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo del resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (il resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

3. Nel merito, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta provato che il ricorrente ha acquistato complessive n. 1.300 azioni della

Vecchia Capogruppo del resistente per un controvalore complessivo di € 49.975,00, mediante le due seguenti distinte operazioni: *i*) n. 1.100 azioni in data 27 maggio 2010 per un controvalore di € 42.075,00; *ii*) n. 200 azioni in data 19 maggio 2011 per un controvalore di € 7.900,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è infondata la domanda di restituzione dell'intero capitale investito previo accertamento della nullità degli acquisti oggetto del ricorso. Infatti, la mera violazione di una regola di condotta da parte di un intermediario che presta un servizio di investimento non determina di per sé la nullità dell'acquisto.

E' fondata, invece, la domanda subordinata di risarcimento del danno per l'inadeguatezza e la mancata informazione sulle caratteristiche e la rischiosità dello strumento proposto. Infatti, a fronte di queste specifiche contestazioni da parte del ricorrente, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, l'intermediario non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere proposto al ricorrente operazioni adeguate al suo profilo, avendo anche cura di informarlo delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni proposte, né l'adempimento di queste obbligazioni risulta dalla documentazione versata in atti. Infatti, pur avendo il ricorrente dichiarato in occasione della profilatura MiFID di avere una competenza ed esperienza in materia di investimenti e un profilo di rischio medio alto, tale livello di competenza, esperienza e propensione al rischio non è in alcun modo comprovato dalla sua operatività, limitata a titoli emessi dalla Vecchia Capogruppo del resistente. Inoltre, risulta assorbente la circostanza che, avendo il ricorrente investito esclusivamente in titoli dello stesso emittente, entrambe le operazioni devono ritenersi inadeguate per l'eccessiva concentrazione del rischio.

4. Dovendosi ritenere provato che, nel caso di specie, il resistente ha raccomandato al ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, per di più senza avere cura di informarlo correttamente del rischio che si assumeva, si deve allora presumere che, se il resistente avesse agito correttamente,

il ricorrente non avrebbe acquistato le azioni della sua Vecchia Capogruppo. Ne consegue che il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto dei titoli oggetto del ricorso, pari a € 49.975,00, stante che il valore attuale delle azioni della Vecchia Capogruppo, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle due operazioni alla data dell'odierna decisione, per € 4.726,33, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 54.701,33, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi